

- annullare integralmente la decisione impugnata e, conseguentemente, consentire la registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 961 767 per tutti i prodotti e servizi richiesti dalla stessa nelle classi 18, 25 e 35 (o, eventualmente, domandare all'EUIPO di esaminare nuovamente l'impugnazione proposta dal ricorrente il 15 giugno 2017, questa volta, comunque, confrontando, la decisione contestata con il marchio richiesto con la registrazione internazionale anteriore n. 1 258 728 dell'opponente;
- condannare l'EUIPO o l'interveniente a sostenere tutte le spese relative, non solo al presente procedimento dinanzi al Tribunale, ma anche, ai procedimenti di opposizione e di impugnazione dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 24 luglio 2018 — Biasotto/EUIPO — OOFOS (OO)**(Causa T-454/18)**

(2018/C 352/46)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Alessandro Biasotto (Treviso, Italia) (rappresentanti: F. Le Divelec Lemmi, R. Castiglioni e E. Cammareri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Stati Uniti).

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea OO — Domanda di registrazione n. 14 961 791

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 maggio 2018 nel procedimento R 1281/2017-2.

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere integralmente il presente ricorso;
- annullare integralmente la decisione impugnata, confermando, in sostanza, la conclusione a cui è giunto l'EUIPO nella sua decisione del 17 maggio 2017 relativamente all'opposizione n. B 2683558 e, conseguentemente, consentire la registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 961 791 per tutti i prodotti e servizi indicati nella stessa per le classi 18, 25 e 35);
- condannare l'interveniente a sostenere le spese relative, non solo al presente procedimento dinanzi al Tribunale, ma anche, ai procedimenti di opposizione e impugnazione dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-